



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA**

OGGETTO: assegno
una tantum ex art. 2
comma 3° L. n.
210/1992

SEZIONE LAVORO

in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **24/01/2014**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa n. **450/2012 R.G.** promossa

DA

• **RAFFAELE FINESSI** (C.F. FNSRFL44H03F156L) e **PASSANITI SANTA** (C.F.), rappresentati e difesi dall'Avv. TERRULI FRANCESCO per procura come in atti, ed elettivamente domiciliati presso Avv. BOLDRINI ANTONIO con studio in CONTRADA DELLA ROSA N. 18 44100 FERRARA;

RICORRENTE

CONTRO

• **MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F.), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso da AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna via Guido Reni n. 4

RESISTENTE

OGGETTO: assegno *una tantum* ex art. 2 comma 3° L. n. 210/1992

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 3.7.2012 i ricorrenti in intestazione hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute chiedendo venisse accertato nei suoi confronti il loro diritto all'assegno *una tantum* previsto dall'art. 2 comma 3° L. n. 210/1992 in ragione del decesso del proprio figlio Finessi Francesco, avvenuto in data 1.12.2002, cagionato da un linfoma non Hodgkin Linfoblastico T (IV StadioA).

Hanno esposto i ricorrenti che la patologia del figlio doveva essere posta in diretta connessione causale con le somministrazioni vaccinali su di lui effettuate



durante il servizio militare di leva. La profilassi vaccinale veniva posta in essere entro un breve arco temporale nelle date del 26.9.2000, 2.10.2000 e 2.4.2001.

Costituitosi in giudizio il Ministero convenuto resisteva alla proposta azione chiedendone il rigetto, previa chiamata in causa della Regione Emilia Romagna affinché lo manlevasse dalle eventuali conseguenze sfavorevoli del processo dal momento che con tre D.P.C.M. erano state trasferite alle Regioni le risorse finanziarie e strumentali all'esercizio delle funzioni in materia di indennizzi.

2. L'istruttoria è consistita nella produzione di documenti e nell'espletamento di C.T.U. medico legale.

3. Va anzitutto rilevato che la chiesta chiamata in causa della Regione Emilia Romagna non è giustificata.

E' stato infatti affermato più volte dalla Suprema Corte che *"In tema di indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 d.lg. n. 112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f, d.lg. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle regioni - mediante diversi d.p.c.m. susseguiti nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 114 d.lg. n. 112 del 1998"*.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è rafforzato dall'elevato numero di pronunce sul punto: si richiamano, senza pretesa di esaustività, Cass. sez. lav. nn. 21706/09, 23217/09, 22166/09, 23216/09, 23588/09, 22111/09, 23434/09; l'orientamento è stato di recente confermato anche dalla sentenza a **Sezioni unite del 9.6.2011 (ud. del 9.11.2010) n. 12358** la quale ha definitivamente composto il contrasto giurisprudenziale sul punto.

4. Nel merito si osserva che il Ministero convenuto, ha chiesto il rigetto della domanda richiamando il giudizio della Commissione Medica competente (doc. 3 del ricorso). La controversia si concentra dunque esclusivamente sulla sussistenza o meno del nesso causale tra la patologia e le somministrazioni vaccinali.

A tale complessa questione è stata fornita risposta dal nominato C.T.U. dott. prof. Mauro Martini, specialista in medicina legale ed in ematologia clinica e di



laboratorio, il quale ha illustrato le sue conclusioni con una dettagliata ed articolata relazione.

L'esperto è pervenuto alle seguenti considerazioni finali:

"Il signor Raffaele (rectius: Francesco, n.d.r.) Finessi è deceduto a seguito di un linfoma non Hodgkin.

Il linfoma non Hodgkin è una malattia neoplastica linfo proliferativa a genesi non ancora ben definita, molto probabilmente fondata su vari eventi interdipendenti, ancorché non tutti noti, che si susseguono nel tempo ("multistep disease").

Tra i fattori causali non noti, non vi sono attendibili "trial clinici", ovvero studi scientifici epidemiologici su larga scala, multicentrici, randomizzati e controllati, che sostengono o che smentiscono un ruolo concausale delle vaccinazioni nella genesi dei linfomi, in particolare qualora somministrate in modo inadeguato per numerosità e concentrazione cronologica, come verificatosi per il signor Francesco Finessi in ambito militare.

In assenza di certezze scientifiche e in rispetto alle esigenze peritali che impongono risposta al Giudice, l'analisi dell'evento - **utilizzando la consueta criteriologia medico legale** - porta a elementi di valutazione sufficientemente attendibili e tali da:

- escludere che le vaccinazioni eseguite al signor Raffaele Finessi in ambito militare, siano da considerare "causa sufficiente", ne- tantomeno - "causa necessaria" nel determinismo eziopatogenetico del linfoma, che lo ha portato all'exitus;

- **sostenere** - invece - che l'ipotizzato **ruolo concausale delle vaccinazioni** eseguite in ambito militare (peraltro con modalità assolutamente inadeguate) al signor Raffaele Finessi, **nel determinismo eziopatogenetico del linfoma**, in una logica di "causalità probabilistica" è **da ritenere** - secondo l'attuale esegesi in ambito civilistico- **"più probabile che non"**, sentenza numero 581/2008 della corte di cassazione, Sezioni Unite".

L'elaborato e le conclusioni appena ricordate vengono integralmente fatti propri da questo giudicante, essendo il frutto di un lavoro attento ed accurato, nel quale l'esperto ha debitamente valutato la documentazione acquisita e ha dato conto della letteratura scientifica inerente alla patologia in esame.

Inoltre, avuto riguardo ai principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, il C.T.U. ha giustamente posto in evidenza



la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non") delineato dalla Suprema Corte secondo la quale *"Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007, Rv. 599816). La Corte ha peraltro ribadito tale principio in fattispecie analoghe alla presente (danno da emotrascusione da sangue infetto) in una serie di pronunce a Sezioni Unite del 11.1.2008 osservando che: *"ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: la recentissima Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632). Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto sussistere la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se "appaia sufficientemente probabile" che l'intesa tra compagnie assicurative possa avere un'influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che "occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili")* (Cass. SS.UU. n. 581 del 11.1.2008).

Si deve infine rimarcare ad ogni buon conto che nessuna delle parti in causa ha formulato osservazioni sull'elaborato peritale e sulle conclusioni medico legali alle quali è pervenuto l'esperto.

5. La domanda deve pertanto essere accolta nei termini di cui al dispositivo, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,



1) **dichiara** il diritto di Raffaele Finessi e Santa Passaniti alla corresponsione dell'assegno *una tantum* di cui all'art. 2 comma 3° L. n. 210/1992 e per l'effetto **condanna** il Ministero della Salute al pagamento in loro favore del relativo trattamento economico;

2) **condanna** il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.750,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Ferrara il 24/01/2014

IL GIUDICE
Alessandra De Curtis



